CI_238

I. OMN. - "CIAMPOLI-SPAVENTA"-ATESSA
Prot. 0022043 del 25/11/2026
VII (Uscita)

Atessa, 25.11.2026

Ai docenti a Tempo Determinato
dell'I. O. "Ciampoli-Spaventa"
di Atessa

All'albo on line

Al Sito Web

OGGETTO: AVVISO FORMALE – Conseguenze della mancata fruizione ed estinzione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite per il personale docente a tempo determinato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174;

VISTO l'art. 35 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, relativo alle ferie del personale assunto a tempo determinato;

VISTI l'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni contrattuali vigenti in materia di ferie del personale scolastico;

CONSIDERATO che la normativa vigente pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di garantire l'effettiva fruizione delle ferie e di invitare formalmente il personale a usufruirne, informandolo tempestivamente delle conseguenze della mancata fruizione;

INVITA

In attuazione dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal D.L. n. 144/2026, convertito dalla legge n. 174/2026, **espressamente il personale docente a tempo determinato a fruire integralmente dei**

giorni di ferie spettanti in ragione del proprio contratto entro il termine dello stesso, con l'avviso che, in mancanza, perderà il diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.

Si avvisa contestualmente che, qualora il docente, pur essendo stato formalmente invitato e messo in condizione di fruire delle ferie spettanti nei periodi consentiti, non ne faccia richiesta o rifiuti di fruirne entro la scadenza del contratto, perderà definitivamente il diritto di godere dei giorni di ferie residuali e non potrà richiedere la corresponsione della relativa indennità sostitutiva (monetizzazione delle ferie).

La monetizzazione delle ferie non godute potrà essere riconosciuta esclusivamente nei casi straordinari ed eccezionali previsti dalla legge, ossia qualora la mancata fruizione sia dipesa da cause oggettive non imputabili alla volontà del dipendente e non prevedibili.

La presente comunicazione costituisce pertanto formale invito a programmare e fruire delle ferie maturate, nel rispetto dei termini contrattuali e delle esigenze di servizio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio
Firmato digitalmente